

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore ANGELINI Cesare

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 17 OTTOBRE 1958

Modifiche all'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale in materia di pensioni ai dipendenti degli enti locali

ONOREVOLI SENATORI. — Di regola tutti i dipendenti dai Comuni e dalle Provincie sono ora iscritti alla « Cassa per le pensioni ai dipendenti dagli Enti locali » amministrata dalla Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, istituita originariamente con la legge 5 marzo 1904, n. 88 per gli impiegati comunali, estesa a quelli delle provincie e delle Opere pie con la legge 19 maggio 1907, n. 270 ed ultimamente riordinata con la legge 11 aprile 1955, n. 379. Però, solo con il regio decreto 15 aprile 1926, n. 679, convertito in legge 3 marzo 1927, n. 293, che formò il testo unico, venne resa obbligatoria dal 1° luglio 1926, per il personale assunto successivamente dagli Enti locali l'iscrizione alla Cassa, vietando in pari tempo nuove iscrizioni a trattamenti di quiescenza, a carico dei citati Enti, disposti da regolamenti speciali, i quali continuarono tuttavia a rimanere in vigore per i già pensionati e per il personale in servizio al 30 giugno 1926, che per circostanze diverse non ha optato per la Cassa in parola.

Nel testo della legge comunale e provinciale, approvata con il regio decreto 21 maggio

1908, n. 269 e nelle leggi successive alcuno cenno è stato fatto alle norme per i trattamenti di riposo del personale, esistendo appunto gli speciali regolamenti sopraindicati basati tutti sul principio fondamentale della parificazione senza riserve alle pensioni statali. Soltanto col testo della legge comunale e provinciale di cui il regio decreto 3 marzo 1934, n. 383, venne vulnerato quel principio di eguaglianza, imponendo delle limitazioni che costituiscono una palese violazione dei diritti acquisiti dai dipendenti.

Infatti il 4° comma dell'articolo 228 dispone:

« Quando nella fissazione del trattamento economico, o di quiescenza i regolamenti organici locali facciano richiamo a disposizioni riguardanti i dipendenti dello Stato, tale richiamo deve intendersi limitato esclusivamente alle disposizioni in vigore al momento dell'approvazione dei singoli regolamenti ».

E la prima parte del comma 5° stabilisce:

« Sono nulle di pieno diritto le disposizioni contrarie alle norme di cui al precedente comma..... ».

Ne consegue che se il regolamento speciale per le pensioni di un Ente locale non abbia previsto l'applicazione delle norme statali in materia, anche *in caso di successive modificazioni*, i diritti dei pensionati verso l'Ente rimangono bloccati alla data di entrata in vigore del suddetto regolamento, data che può risalire di molti anni.

È evidente quindi il disagio di questa categoria di pensionati per le difficoltà in cui si trova nel conseguire quei benefici già ottenuti dalle altre, con funzioni analoghe, per effetto delle lamentate disposizioni, divenute anacronistiche e paradossali di fronte allo sconvolgimento sopravvenuto nell'ultimo ventennio di ogni attività e di ogni espressione economica ed all'enorme ascesa dei prezzi non ancora arginata.

Non bisogna disconoscere che molti Comuni e Province hanno adottato, o stanno adottando, provvedimenti ispirati ad equità

e che il Ministero dell'interno ha diramato circolari ai Prefetti per il benevolo esame delle deliberazioni degli Enti locali, intese ad estendere ai loro pensionati i benefici disposti a favore di quelli statali, ma si notano ancora tuttavia delle Amministrazioni, le quali si aggrappano all'assurdo creato dalla legge, accampano ipotetiche difficoltà finanziarie per non accordare quello che viene reclamato e che rappresenta una impellente necessità della vita.

È pertanto urgente abrogare il 4° comma e parte del 5° dell'articolo 228 sopracitati per togliere una volta per sempre quello stato di incertezza e di bisogno, in cui si dibattono molti pensionati degli Enti locali per una imperdonabile carenza legislativa, la quale altera con gravi conseguenze quel rapporto tra stipendi e pensioni che deve essere mantenuto ad ogni costo.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È abrogato il 4° comma dell'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale del 3 marzo 1934, n. 383.

Art. 2.

Il 5° comma dell'articolo 228 del testo unico della legge comunale e provinciale del 3 marzo 1934, n. 383, è sostituito dal seguente:

« Sono nulle le disposizioni con le quali i Comuni, le Province ed i Consorzi assumano a loro carico il pagamento dell'imposta di ricchezza mobile sugli stipendi, o salari, ovvero i contributi dovuti dal personale alla Cassa di previdenza per le pensioni e per altro obbligo di legge ».